**QUESITO NR.1 del 23/08/2017**: si chiede conferma circa l'importo a base d'asta in quanto si legge nel disciplinare punto IV) DURATA PREVISTA DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA: *"L’importo complessivo dell’appalto inerente il servizio di gestione del centro socio educativo di Lesina, per il periodo di 87 settimane ammonta a euro 73.655,00 oltre i.v.a. come per legge, compresi euro 1.200 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso). Il costo del servizio è stato determinato come indicato nell’elaborato di progetto “Costi di gestione”*. *L’importo a base d’asta ammonta, quindi, ad euro 72.455,00."*

Tale importo è differente da quello indicato nel **file quadro economico** dove si legge "totale importo servizi: euro 63.558,00", da quello indicato nel file **costi centro** dove si legge "totale complessivo a base di gara: euro 77.540,76" e da quello indicato nel **capitolato** dove all'art. 5 si legge "*Da quadro Economico di Progetto, l’importo complessivo per i servizi oggetto d’appalto ammonta ad euro 63.558,00 oltre iva come per legge e compresi euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo a base d’appalto ammonta ad euro 62.358,00."*

**QUESITO NR.2 del 23/08/2017:** sichiede conferma circa la durata dell'appalto: nel disciplinare si legge al punto IV) DURATA PREVISTA DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA: *"L’importo complessivo dell’appalto inerente il servizio di gestione del centro socio educativo di Lesina per il periodo di 87 settimane”;* nel file **costi centro** e nel file del **capitolato** si fa riferimento a 90 settimane.

**QUESITO NR.3 del 23/08/2017:** si chiedono chiarimenti circa le ore di impiego del personale in quanto **il progetto di gestione prevede** la presenza di almeno nr.1 educatore professionale per nr.18 ore settimanali, nr.1 animatore professionale per nr.18 ore settimanali e nr.1 ausiliario. Nel file **costi centro** l’educatore e l’animatore sono previsti a 12 ore e l’ausiliario a 24 ore**.**

**QUESITO NR.4 del 23/08/2017:** a proposito del punto VIII.3) del disciplinare "*Requisiti di capacità tecnica e professionale: - aver svolto negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2014-2016), servizi di gestione di Centri Socio Educativi o di Centri Polivalenti per minori o di strutture similari rivolte a minori di età compresa tra sei e diciotto anni, per minimo nr. 2 Enti territoriali (Province, Comuni e Unioni di Comuni) con un numero di utenti pari complessivamente a 40. Nel caso di costituzione o inizio dell’attività da meno di tre anni il partecipante deve possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti al più breve periodo dall’avvio dell’attività."* Si chiede se per analogia a quanto previsto dal punto VIII.2 che fa riferimento in modo estensivo al possesso di “un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto della gara" si possano anche per la capacità tecnica professionale prendere in considerazione servizi di gestione nel settore oggetto della gara: centri polivalenti per disabili, integrazione scolastica, servizi di prevenzione dipendenze per minori, asili nido, comunità per minori, etc..svolti a favore di minimo n. 2 enti territoriali;

**QUESITO NR.5 del 30/08/2017:** rientra tra i requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal bandoanche il fatturato realizzato da una comunità educativa residenziale per minori da 3 a 18 anni (art.48 del R.R. 4/2007)?

**QUESITO NR.6 del 30/08/2017:** relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale: *“aver svolto negli ultimi 3 anni servizi di gestione centri Socio educativi o strutture similari rivolti ai minori, per minimo 2 Enti territoriali e per un minimo di utenti pari a 40”* si chiede se la nostraComunità educativa (art. 48 R.R. 4/07),  che prende in carico minori a regime residenziale da diversi Comuni che ne fanno richiesta, soddisfi questo requisito. Inoltre, relativamente al requisito relativo al numero minimo di 40 utenti, poiché gestiamo da diversi anni un centro diurno solo in determinati periodi dell'anno con utenza di 30 minori ed una comunità educativa residenziale per 365 giorni l'anno  con utenza di 12 minori, si chiede se lo stesso è soddisfatto.

**QUESITO NR.7 del 13/09/2017:** relativamente ai requisiti così come evidenziati:
 “*VIII.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale:*

*- aver svolto negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando*

*(2014-2016), servizi di gestione di Centri Socio Educativi o di Centri Polivalenti per minori o*

*di strutture similari rivolte a minori di età  compresa tra sei e diciotto anni, per minimo nr. 2*

*Enti territoriali (Province, Comuni e Unioni di Comuni) con un numero di utenti pari*

*complessivamente a 40. Nel caso di costituzione o inizio dell’attività  da meno di tre anni il*

*partecipante deve possedere i requisiti di capacità  tecnica e professionale riferiti al più*

*breve periodo dall’avvio dell’attività.”*
la Cooperativa XXXXX gestisce dal 2003 il Centro Educativo Diurno Murialdo di XXXXX (regolarmente autorizzato ai sensi del regolamento regionale) la cui titolarità  è della C.G. Pia Società  Torinese di San Giuseppe, congregazione religiosa.
E' rispettato il requisito di capacità  tecnica e professionale? Dobbiamo ritenere di si considerando l'esperienza di 14 anni nella gestione del medesimo Centro Diurno.

**RISPOSTA NR.1 del 25/08/2017**: con riferimento ai **QUESITI n. 1,2 e 3** si comunica che si è provveduto alla sostituzione dei file contenenti dei refusi. I file corretti sono in corso di pubblicazione sui siti istituzionali rispettivamente del Comune di Lesina e della SUA Laghi.

**RISPOSTA NR.2 del 25/08/2017**: con riferimento al **QUESITO n. 4,** punto VIII.3) del disciplinare *"Requisiti di capacità tecnica e professionale”* si precisa che saranno ritenuti validi solo ed esclusivamente servizi di gestione, svolti per **minimo nr. 2 Enti territoriali,** di Centri Socio Educativi o di Centri Polivalenti per minori o di strutture similari **rivolti a minori di età compresa tra sei e diciotto anni** pertanto, nell’elenco riportato nel quesito nr.4 sono certamente non ammissibili i servizi di gestione di asili nido e gli altri servizi di gestione per i quali non sia possibile dimostrare la fascia di età assistita.

**RISPOSTA NR.3 del 04/09/2017**: con riferimento al **QUESITO n. 5**, tenuto conto che la comunità educativa residenziale per minori può ritenersi similare ad un Centro Socio Educativo per minori e che la fascia di età degli assistiti include quella prevista dal bando, si ritiene plausibile che il fatturato realizzato dalla medesima comunità educativa residenziale concorra alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal bando.

**RISPOSTA NR.4 del 04/09/2017**: con riferimento al **QUESITO n. 6** si precisa chesolo se la gestione della comunità educativa residenziale viene svolta per conto di un Ente territoriale allora concorre a dimostrare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal bando. Relativamente al numero minimo di 40 utenti si precisa che lo stesso deve essere raggiunto negli ultimi tre anni attraverso la gestione, per conto di Enti territoriali, di centri Socio educativi o strutture similari rivolti ai minori. Ciò detto vale quanto precedentemente esposto sul tipo di gestione effettuata dalla comunità educativa residenziale (cioè se la gestione è effettuata o meno per conto di Enti territoriali). Inoltre, come già esposto nella **Risposta Nr.2**, al fine di dimostrare il requisito dei 40 utenti serviti occorre altresì certificare il numero di minori rientranti nella fascia di età prevista dal bando che hanno usufruito dei servizi svolti dalla comunità educativa residenziale e/o dal centro diurno indipendentemente dalla continuità o meno del servizio svolto nell’arco dei 3 anni previsti dal bando.

**RISPOSTA NR.5 del 14/09/2017**: con riferimento al **QUESITO n.7** si comunica che la congregazione religiosa C.G. Pia Società  Torinese di San Giuseppenon è un“Ente territoriale” e pertanto la gestione del Centro diurno appartenente a tale Ente religioso non concorre a dimostrare il requisito di capacità  tecnica e professionale previsto dal bando.